

Contributi AVS/AI/APG delle persone con statuto di protezione S

Il Consiglio federale ha attivato statuto di protezione S per le persone fuggite dall'Ucraina. Le persone con questo status ottengono un diritto di soggiorno temporaneo e hanno anche la possibilità di esercitare un'attività lucrativa.

Per i contributi all'AVS/AI/OE vale quanto segue:

Persone che non esercitano un'attività lucrativa titolari di uno statuto di protezione S non devono pagare contributi ad AVS, AI e IPG. Per loro vige la sospensione dei contributi ai sensi dell'art. 14 capoverso 2bis LAVS.

Ai lavoratori dipendenti titolari di uno statuto di protezione S si applicano le regole e i contributi generali.

Ulteriori domande sullo stato di protezione S relative al campo delle assicurazioni sociali sono trattate sul [sito web dell'UFAS](#).